

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1804

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 2002

—————

Norme per la sicurezza degli esercizi di
distribuzione dei carburanti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Ogni giorno nel nostro paese si consumano 100 rapine gravi, molte delle quali colpiscono gestori di impianti di carburante, soggetti che per le caratteristiche della propria attività si trovano a detenere ingenti quantità di contante, e per i quali in molti casi l'isolamento fisico dell'impianto rende problematica e costosa l'applicazione di misure tradizionali di sicurezza.

Ciò che più preoccupa è non solo l'incapacità delle forze dell'ordine di fronteggiare una delinquenza sempre più spietata, ma anche l'insufficiente diffusione di forme di pagamento automatiche, che consentirebbe di ridurre la quantità di contante detenuto dai gestori. Il progetto legislativo qui proposto,

che raccoglie le indicazioni delle associazioni di settore ed in particolare la Confesercenti, ha l'obiettivo di diminuire consistentemente i rischi derivanti dal possesso di rilevanti somme di denaro contante.

Nel disegno di legge è prevista dunque una apposita convenzione stipulata tra istituti di credito, associazioni nazionali dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti e società petrolifere, al fine di definire condizioni agevolate per favorire il pagamento del servizio mediante carta di credito, *bancomat* o altro mezzo di pagamento elettronico, ivi comprese carte di pagamento carburante emesse da società petrolifere o società autostradali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norme per la sicurezza degli esercizi di distribuzione dei carburanti)

1. Al fine di diminuire i rischi derivanti dal possesso di rilevanti somme di denaro contante, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito, associazioni nazionali dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti e società petrolifere, sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, il pagamento del servizio di rifornimento mediante carta di credito, *bancomat* o altro mezzo di pagamento elettronico, ivi comprese carte di pagamento carburante emesse da società petrolifere o da società autostradali.

2. La misura di cui al comma 1 costituisce integrazione al Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2001. Alla copertura del costo del servizio bancario si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-

2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.